



**CONSORZIO INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**
ZONA CUSIO
Via Mazzini, 96 – 28887 OMEGNA

DETERMINA

N. 139 DEL 21/05/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI DI PRIMA ACCOGLIENZA A FAVORE DI CITTADINI UCRAINI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI PRESSO CENTRI (CAS) COSTITUITI DA STRUTTURE ABITATIVE DIFFUSE FINO A 25 POSTI TOTALI SUL TERRITORIO DEL CISS CUSIO PER IL PERIODO 21.05.2026/31.08.2026. CIG: BBC32E9039

IL DIRETTORE

Premesso che con Delibera dell'Assemblea Consortile n. 29 del 29/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il piano programma e il bilancio di Previsione 2026/2028

Vista la delibera n. 1 del 28/01/2026 del Consiglio d'Amministrazione, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026;

Rilevato che, nel quadro dell'attuale situazione di crisi legata agli eventi bellici in corso in Ucraina, si è reso necessario far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza derivanti dall'afflusso di cittadini provenienti da quel paese sul territorio provinciale in fuga dal conflitto e che, pertanto, occorre predisporre strutture e servizi a favore dei predetti profughi;

Visto l'art. 3 del D.L. 28 febbraio 2022 n. 16, recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina", che dispone l'accoglienza presso i centri di cui all'art. 11 del D.Lgs. 142/2015, dei cittadini che fuggono dal conflitto;

Considerato che i Prefetti sono stati incaricati, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, di allestire strutture temporanee di accoglienza al ricorrere di situazioni emergenziali;

Vista la circolare del Ministero dell'interno n. 6378 del 02/03/2022 che dispone la possibilità, per i Prefetti, di sottoscrivere accordi di collaborazione con i Comuni, ai sensi del predetto art. 15 della Legge n. 241/1990, al fine di affidare agli Enti locali la gestione dell'accoglienza, secondo la disciplina del sistema CAS, con oneri a carico del Ministero dell'Interno;

Dato atto che con decreto del Ministro dell'Interno del 4 marzo 2024 è stato approvato il nuovo schema di capitolato di gara d'appalto con i relativi allegati, per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di accoglienza, al fine di assicurare livelli uniformi di accoglienza nel territorio nazionale, in relazione alla peculiarità di ciascuna tipologia di centro;

Richiamata la convenzione stipulata con la Prefettura, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, in data 23/3/2025, per il periodo 1/1/2025 — 31/12/2025, per l'accoglienza di profughi provenienti dall'Ucraina, per totali n. 56 posti di capacità ricettiva, presso varie unità abitative site nei comuni facenti parte del territorio dello stesso Consorzio;

Visto il D.L. 31/12/2025, n. 201 che ha previsto l'ulteriore rinnovo fino al 4 marzo 2027, a richiesta dell'interessato, dei permessi di soggiorno per protezione speciale ai cittadini ucraini, fermo restando la proroga per la protezione temporanea concessa, fino alla medesima data, ai loro connazionali sfollati dall'Ucraina, secondo quanto previsto dalla Decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio dell'Unione Europea del 15/7/2025, in conseguenza degli eventi bellici in corso;

Considerato che in occasione della riunione tenutasi in data 3/12/2025 con i rappresentanti dei Consorzi intercomunali dei servizi sociali presenti sul territorio provinciale, la Prefettura ha rappresentato la necessità di proseguire anche per il biennio 2026/2027 i servizi di accoglienza a cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale ed a profughi provenienti dall'Ucraina, con la stipula di nuove convenzioni ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990;

Visto:

- l'art. 15 della Legge 241/90 che, al comma 1, dispone che le amministrazioni pubbliche possono sempre “concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- l'art. 1 c. 3 della legge 8 novembre 2000, n. 328 che introduce il principio di cooperazione tra enti locali, regioni e Stato per la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 16 del 25.02.2026 avente ad oggetto “APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

ACCOGLIENZA A CITTADINI PROVENIENTI DALL'UCRAINA, A SEGUITO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DALL'ATTUALE SITUAZIONE BELLICA - PERIODO 01/01/2026 - 31/12/2027"

Vista la “Convenzione sottoscritta ai sensi dell’art.15 della legge n. 241/1990 per l’affidamento del servizio di accoglienza ed assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e di profughi provenienti dall’Ucraina temporaneamente presenti sul territorio provinciale, per il periodo presunto dal 1/1/2026 al 31/12/2027” tra il CISS Cusio e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola;

Preso atto che, a seguito di puntuale rendicontazione, la Prefettura rimborserà l’intero costo del servizio, sulla base di una quota giornaliera per persona ospitata;

Visto il capitolato, redatto sulla base dei contenuti della citata convenzione, finalizzato all’esternalizzazione del servizio in parola, in quanto il CISS Cusio non dispone del personale necessario e dei locali dove ospitare i profughi ucraini;

Vista:

- la propria determinazione n. 44 del 28.02.2026 avente ad oggetto: “Affidamento servizio di prima accoglienza a favore dei cittadini ucraini e per la gestione dei servizi connessi presso centri (CAS) costituiti da strutture abitative diffuse fino a 50 posti totali sul territorio del CISS Cusio per il periodo dal 01/03/2025 al 31/05/2025. codice cig: B5DA3194FE,
- la propria determinazione n. 57 del 05.03.2026 avente ad oggetto: “Servizio di prima accoglienza a favore dei cittadini ucraini e per la gestione dei servizi connessi presso centri (CAS) costituiti da strutture abitative diffuse fino a 50 posti totali sul territorio del CISS Cusio approvazione addendum al contratto sottoscritto con la Cooperativa Sociale Azzurra”

Ritenuto opportuno procedere all’affidamento del servizio sino al 31 agosto 2026;

Considerato che il servizio ha per oggetto l’accoglienza a favore di alcuni nuclei familiari di cittadini ucraini, attualmente ospitati all’interno di unità abitative situate sul territorio del Cusio;

Dato atto che tali unità abitative sono messe a disposizione dalla Cooperativa Sociale “Azzurra”, con sede amministrativa in Omegna, Via XI Settembre, P. IVA 01585330036, la quale risulta titolare dei diversi contratti d’affitto degli alloggi dove vengono ospitati i profughi ucraini e sarebbe oltremodo complicato individuare un altro fornitore del servizio in parola per un periodo così breve, senza correre il rischio di creare disservizi e diseconomie;

Dato inoltre atto che l'eventuale individuazione di nuove unità abitative comporterebbe il trasferimento dei nuclei che da anni risiedono all'interno dello stesso contesto e che pertanto hanno raggiunto una stabilità relazionale, sociale e di rete, creata proprio grazie a questa continuità abitativa;

Ritenuto pertanto dannoso procedere al trasferimento dei nuclei presso altri locali, oltre che oggettivamente impossibile da realizzare in tempi ristretti;

Dato inoltre atto che non risultano presenti sul territorio soggetti che abbiano disponibilità delle unità abitative necessarie per l'erogazione del servizio;

Visto che occorre dare continuità al servizio di accoglienza a favore dei cittadini ucraini e di gestione dei servizi connessi presso il CAS costituito da strutture abitative diffuse fino a 25 posti totali presente sul territorio del Ciss Cusio;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 128 comma 3 del Dlgs 36/2023, garantire la qualità, la continuità e la completezza del servizio, anche alla luce delle specifiche esigenze degli utenti;

Viste pertanto:

- l'assenza di alternative sul mercato che siano funzionali ai servizi da erogare;
- l'accurata esecuzione del servizio realizzato in questi anni dalla Cooperativa Sociale Azzurra nonché la qualità della prestazione resa dalla stessa;

Dato quindi atto che non risulta percorribile alcuna alternativa in grado di garantire prontamente una continuità al servizio, che essendo diffuso sul territorio, presenta particolari criticità riferibili in modo particolare al reperimento degli alloggi da utilizzare per l'ospitalità e tenuto conto della buona qualità della prestazione resa dalla cooperativa nella gestione del servizio durante i periodi precedenti;

Vista la sentenza n.1370/2024 del TAR Sicilia, Catania secondo la quale per l'affidamento dei servizi alla persona di importo inferiore alla soglia eurounitaria, la stazione appaltante può fare ricorso all'affidamento diretto, anche in deroga al principio di rotazione;

Visto il capitolato, allegato alla determina;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua

scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Considerato che, in data 20.05.2026 è stata avviata la trattativa sul MEPA, con la Cooperativa Sociale Azzurra;

Dato atto che: causa errore materiale nella richiesta del CIG è stato necessario procedere all'annullamento della medesima richiesta nonché della relativa trattativa;

Vista la nota prot.n.3387 del 20.05.2026 con la quale veniva richiesto il preventivo alla Cooperativa Azzurra procedendo contestualmente alla richiesta di nuovo CIG tramite piattaforma certificata MAGGIOLI;

Dato atto che nella richiesta di cui sopra si è posto a base di gara l'importo di € 23,13 giornaliero per ciascun ospite, IVA 5% esclusa, riconosciuto come corrispettivo per i beni e servizi erogati sulla base del capitolato, per ciascuna delle giornate di effettiva presenza degli ospiti risultanti dal registro presenze, escludendo dall'importo a base di gara, unicamente le prestazioni aggiuntive oggetto di separata rendicontazione, come da Allegato B, per un totale giornaliero massimo di € 10,42 IVA 5 % esclusa, nonché € 2,50 giornalieri di pocket money e carta telefonica per € 5 ad ospite una tantum all'ingresso;

Vista l'offerta formulata dalla Cooperativa Azzurra pervenuta al protocollo con nota n. 3420;

Considerato che, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: affidamento del servizio di prima accoglienza a favore dei cittadini ucraini e per la gestione dei servizi connessi presso centri (CAS) costituiti da strutture abitative diffuse fino a 25 posti totali sul territorio del CISS Cusio;
- importo presunto del contratto: € 90.950,50 (oltre IVA);
- forma del contratto: scrittura privata;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Preso atto che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, co. 3 del D. Lgs. n. 81/08, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

Accertato che dai controlli effettuati, il citato operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 il RUP è il dott. Angelo Barbaglia e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 16 del D. Lgs. n. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento;

Dato atto che ai sensi dell'art. 7 c. 3 del D.L. n. 187/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), su richiesta di questa stazione appaltante è essere il seguente: BBC32E9039;

Richiamato il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli EE.LL. e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visti:

- Il D.Lgs. n. 36/2023
- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. N. 107 e 192;
- la legge n.241/1990
- il D.Lgs. n.118/2011
- l'art. 23 dello Statuto del Consorzio;
- il vigente regolamento di contabilità
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Dato atto che il sottoscritto Dirigente, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147-bis del d. lgs. 267/2000 rubricato "Controllo di regolarità amministrativa e contabile", la regolarità e correttezza;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 241/90;
2. Di approvare il capitolato per il Servizio di prima accoglienza a favore dei cittadini ucraini e per la gestione dei servizi connessi presso centri (CAS) costituiti da strutture abitative diffuse fino a 25 posti totali sul territorio del CISS CUSIO e gli allegati alla presente che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. Di affidare il servizio di prima accoglienza a favore dei cittadini ucraini e per la gestione dei servizi connessi presso centri (CAS) costituiti da strutture abitative diffuse fino a un massimo di 50 posti totali sul territorio del CISS Cusio alla Società cooperativa sociale ONLUS "Azzurra" con sede amministrativa in Omegna, via XI Settembre e sede legale in Varese, via Ledro 5, P. IVA 01585330036, a far data dal 21 maggio 2026 al 31 agosto 2026, per un importo giornaliero per ospite di € 23,10 IVA esclusa, corrispondente ad un impegno complessivo di € 90.950,50 comprensivi di € 26.310,50 per kit di primo ingresso ed € 6.312,50 di pocket money oltre IVA al 5 %;
4. Di impegnare l'importo pari ad € 70,00 quale contributo ANAC A favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con sede in Roma Via Marco Minghetti 10, P.IVA 97584460584 a valere sul Bilancio di Previsione 2026 -2028 es. 2026 secondo le seguenti modalità:

Capitolo/ articolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CIG	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
			2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
70/736/99	U.1.04.01.01.010 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	BBBC32E9039	-----	70,00	----

5. Di impegnare l'importo complessivo di € 95.250,58 IVA inclusa a favore della Società cooperativa sociale ONLUS "Azzurra" con sede amministrativa in Omegna, via XI Settembre e sede legale in Varese, via Ledro 5, P. IVA 01585330036 a valere sul Bilancio di Previsione 2025 -2027 es. 2025 secondo le seguenti modalità:

Capitolo/ articolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CIG	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
			2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
4100/614/99	1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BBBC32E9039	-----	95.250,58	----

6. Dato atto che ai sensi dell'art. 7 c. 3 del D.L. n. 187/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), su richiesta di questa stazione appaltante è essere il seguente BBBC32E9039;

7. Dato atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023, previo espletamento di tutti i necessari adempimenti a ciò, mediante scrittura privata;
8. di dare atto che, dai controlli effettuati, il citato operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 e di quelli di qualificazione di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023;
9. Di rendere edotta la ditta affidataria delle disposizioni concernenti i principi e obblighi inseriti nel vigente Codice di comportamento dei dipendenti, disponibili sul sito istituzionale dell'Ente, applicabile, ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi a favore dell'amministrazione;
10. Di dare atto che il vincolo giuridico sarà perfezionato in forma di scrittura privata, in ossequio alla legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
11. Di dare atto che al pagamento si provvederà con successivi atti, dietro presentazione di regolare fattura vistata per l'effettiva fornitura e nel limite dell'impegno assunto, subordinando la stessa agli oneri da parte della ditta di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e del D.Lgs. 187/2010, nonché alla verifica del DURC. Laddove nel corso della verifica dell'istruttoria per la liquidazione della prestazione emergano irregolarità dal documento unico di regolarità contributiva, si attiverà l'intervento sostitutivo, di cui all'art. 31, comma 3, del D.L. 69/2013, convertito in legge 98/2013;
12. Di dare atto che non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in capo al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
13. Di disporre la pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ALTRE INFORMAZIONI

Responsabile del procedimento (art. 4-6 L- 241/1990): il sottoscritto Dr. Angelo Barbaglia

Ricorsi: ai sensi dell'art. 3, comma 4 L. 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Piemonte nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o. in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/71. Conflitto d'interessi: in relazione all'adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento interno si attesta che:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, d'interessi a norma dell'art. 6 bis della L. n. 241/90, dell'art. 6 del D.P.R. 62/13 e del Codice di comportamento del CISS Cusio;
- non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/13 e del Codice di comportamento del CISS Cusio.

Il Direttore

DR. ANGELO BARBAGLIA

Firmato digitalmente

L'originale del presente atto è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs, 39/93 ed è conservato negli archivi informatici dell'Ente.